



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE

Registro Generale n. 75

ORDINANZA DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA - CULTURA, SUAP, CED

N. 1 DEL 07-08-2020

Ufficio: SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 10 TULPS DELLA LICENZA N. 701/2016 RILASCIATA DAL COMUNE DI ALBA ADRIATICA IN DATA 02 LUGLIO 2016.

L'anno duemilaventi addi sette del mese di agosto, il Responsabile dello sportello unico per le attività produttive Dott. Piro Emilia

Premesso che:

In data 02/7/2016 è stata rilasciata la licenza n. 701/16 dal SUAP del Comune di Alba Adriatica (TE) al Sig. ██████████, nato a ██████████ (██████) il ██████████, in qualità di legale rappresentante della Società "Glamour & Co. s.r.l.", avente sede legale ██████████ in via ██████████, ██████████ ed iscritta al Registro Imprese di Teramo con il cod. fisc. ██████████ avente per l'esercizio dell'attività di discoteca all'insegna "Gattopardo" presso il pubblico esercizio sito in via Roma n. 168 di questo Comune;

in data 8/7/2020, il Questore di Teramo ha assunto il provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S. (R.D. 18/6/1931 n. 773) esercitata presso il locale condotto sotto l'insegna "Gattopardo" in questo comune alla via Roma n. 168, per il periodo di 20 giorni, notificato alla Società interessata con relata dell'08/7/2020;

Rilevate dal provvedimento del Questore di Teramo di sospensione di attività, l'inosservanza delle prescrizioni di cui alle lett. c) e f) della licenza n. 701/16, relativamente all'affollamento massimo di 915 persone ed all'obbligo di presenza di sei addetti antincendio, nonché alle disposizioni contenute nel protocollo di sicurezza per le discoteche dell'Ordinanza della Regione Abruzzo n. 74 del 14/6/2020, relativa all'emergenza Covid-19;

Considerato che, come anche riportato nel corpo della licenza n. 701/16, l'inosservanza delle prescrizione ivi contenute può portare alla sospensione della stessa;

Tenuto conto che:

dal succitato provvedimento del Questore di Teramo del 08/7/2020 si ravvisa la particolare gravità della condotta del [REDACTED], quale titolare della licenza di discoteca, nell'omettere di rispettare le prescrizioni contenute nella stessa;

le prescrizioni contenute nella licenza di discoteca sono finalizzate dall'esigenza della tutela della sicurezza dell'incolumità fisica delle persone e della necessità di prevenzione di incendi, così come riportato nel verbale della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 01/7/2016;

Considerato che l'inosservanza delle prescrizioni alla licenza per l'esercizio di discoteca, apposte per ragioni di pubblica incolumità, riveste una particolare gravità, così come anche ravvisato nella comunicazione del Questore di Teramo al Sindaco di Alba Adriatica del 14/7/2020, Prot. 21839, in cui si descrive una condotta riprovevole nella gestione dell'attività di discoteca nell'ultimo evento svoltosi tra il 4 e 5 luglio 2020 da parte del titolare [REDACTED];

Visti:

- gli atti d'ufficio da cui risulta che il [REDACTED] nato [REDACTED] il [REDACTED] residente [REDACTED] è legale rappresentante della Soc. "Glamour & Co. s.r.l.". con sede legale [REDACTED] e titolare della licenza per l'attività di discoteca con annessa somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n. 701/16 rilasciata dal SUAP di questo Comune il 2/7/2016 presso i locali all'insegna "Gattopardo" siti ad Alba Adriatica (TE) in via Roma n. 168;
- i rilievi contestati al [REDACTED] da parte del personale ispettivo della Questura di Teramo nel verbale citato nel provvedimento emanato ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. del Questore di Teramo del 8/7/2020, pervenuto a questo Comune con Prot. 15340 del 9/7/2020;
- la nota del 14/7/2020 Prot. 21839 della Questura di Teramo, pervenuta a questo Comune in data 14/7/2020 Prot. 15700, con cui si segnalano le reiterate violazioni delle prescrizioni regolamentari e di legge da parte del [REDACTED] nella sua qualità di titolare dell'attività della discoteca all'insegna "Gattopardo";
- il verbale della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del 1/7/2016;
- l'istanza per il rilascio della licenza per l'attività di sala da ballo inoltrata telematicamente al SUAP di Alba Adriatica (TE) da parte della Soc. Glamour & Co. s.r.l. il 15/6/2016 Prot. TE-SUPRO/1769-2016;
- la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della licenza per l'attività di discoteca all'insegna "Gattopardo", notificata dal SUAP del Comune di Alba Adriatica (TE) alla Soc. Glamour & Co. s.r.l. con PEC Prot. 16300 del 23/7/2020, al fine di consentire l'apporto collaborativo di tutti i destinatari degli effetti del procedimento avviato, tramite la produzione di osservazioni e di memorie scritte, anche in funzione difensiva, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/90 e s.m.i.;

Considerato che per le medesime finalità sopracitate di garantire l'apporto collaborativo degli interessati, il rappresentante legale [REDACTED] è stato sentito, come da sua richiesta, in data 29.07.2020, presso la sede municipale;

Preso atto ed esaminate le memorie difensive pervenute entro il termine prescritto del 03 agosto 2020, giusta nota prot. n. 16973 del 03.08.2020;

Considerato che:

- La motivazione del provvedimento, ampia ed approfondita, è nota alla Società Glamour s.r.l. e, per quanto possa occorrere, viene richiamata *de relato* ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge sul procedimento amministrativo;
- l'episodio che ha dato luogo alla misura della sospensione da parte della Questura di Teramo, segue accadimenti dai quali hanno avuto origine precedenti sospensioni disposte dall'Autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza a carico delle discoteche "Gattopardo" e "Villa Gattopardo" in data 11 settembre 2017 e 29 giugno 2019, della rispettiva durata di 7 e 15 giorni, per vicende delittuose occorse all'interno dei locali e reiterato disturbo alla quiete pubblica. Anche tali provvedimenti sanzionatori, noti alla Società "Glamour & Co. S.r.l.", vengono richiamati *per relationem*;
- oltre ai tre provvedimenti assunti dall'autorità di pubblica sicurezza, assumono rilevanza esposti di privati cittadini, pervenuti a questa Amministrazione, e doglianze presentate presso Polizia e Carabinieri. Si tratta in prevalenza di lamentele incentrate sulla produzione di rumori eccedenti la tollerabilità normale in ore notturne, senza alcun riguardo per il riposo delle persone, che corroborano l'esistenza dei fatti cui si riferisce il presente provvedimento;
- il numero, la qualità, la gravità e la reiterazione delle violazioni, anche di diversa estrazione, costituiscono un abuso del titolo, concetto che involge violazioni o anomalie di apprezzabile rilevanza nella conduzione dell'esercizio.

Ravvisato, che l'ultima proposizione dell'autorizzazione 701/2016, avverte l'intestatario che la licenza può essere sospesa per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla stessa licenza, inosservanza questa che ha dato origine all'emissione del provvedimento di sospensione dell'08 luglio 2020 del Questore di Teramo, per abuso del titolo da parte della persona autorizzata;

Vista e nuovamente richiamata anche ai fini motivazionali la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della licenza per l'attività di discoteca all'insegna Gattopardo;

Esaminato lo scritto difensivo in data 03 agosto 2020, dal quale la scrivente ritiene di dissentire per le motivazioni che verranno qui di seguito esposte, organicamente raccordate alle ragioni di fatto e di diritto a sostegno del provvedimento;

Esaminata la nota della questura di Teramo del 6 agosto 2020 prot. n. 17385, che descrive ulteriori, gravi episodi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione ex art. 10 TULPS ed occorsi in data 3 e 5 agosto 2020;

Rilevato che, secondo costante giurisprudenza, per effetto del passaggio di funzioni dall'autorità di pubblica sicurezza ai comuni, avviene, sotto il profilo logico-sistematico che a questi ultimi siano transitati anche i poteri sanzionatori previsti dal T.U.L.P.S., utilizzabili in presenza di violazioni di discipline specifiche che - attenendo alla tutela degli interessi

Ordinanza AREA AMMINISTRATIVA - CULTURA, SUAP, CED n.1 del 07-08-2020 COMUNE DI ALBA ADRIATICA

pubblici diversi da quello dell'ordine e della sicurezza pubblica (tra tali poteri rientra, a pieno titolo, anche quello della sospensione del titolo in caso di abuso dell'autorizzazione come previsto dall'articolo 10 TULPS) - siano preordinate alla garanzia del corretto esercizio dell'attività autorizzata (Tar Roma, II, 18 dicembre 2018 n. 12.320). Inoltre, l'abuso è riscontrabile anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento dell'attività autorizzata, perché l'autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub primarie la cui violazione integra un uso anomalo e quindi un abuso del titolo da sanzionare alla stregua del citato art. 10 (Tar L'Aquila, I, 9 giugno 2016 n. 361; Tar Palermo III 17 gennaio 2020, n. 150);

Riscontrato che:

nel caso specifico, la considerazione globale ed unitaria delle modalità di esercizio del titolo, anche alla luce degli accertamenti eseguiti dagli operatori della Questura di Teramo e dei Carabinieri, rivela una marcata tendenza del titolare dell'autorizzazione ad assumere comportamenti gravemente lesivi di interessi pubblici di varia estrazione, tali da configurare importanti anomalie nell'uso dell'autorizzazione di polizia;

in particolare, va menzionata la recidiva nelle violazioni contestate dalla Questura di Teramo nel provvedimento in data 8 luglio 2020, in ordine a fatti accomunati da vicende delittuose e reiterato disturbo alla quiete pubblica, e posti alla base di precedenti provvedimenti di sospensione ai sensi dell'articolo 100 del testo unico in data 11 settembre 2017 e 29 giugno 2019, per la durata di 7 e 15 giorni. Come osserva il Questore nel menzionato provvedimento dell'8 luglio, *"dai predetti provvedimenti non è scaturito alcun effetto deterrente al protrarsi di determinate condizioni nocive per l'ordine e la sicurezza pubblica, derivanti dalla prosecuzione dell'apertura dell'esercizio in argomento tale da determinare una prognosi negativa sul percorso di collaborazione operosa tra l'esercente e l'autorità di pubblica sicurezza e le forze dell'ordine"*;

Il comportamento recidivante configura in via autonoma un chiaro abuso del titolo e nella stessa direzione converge il catalogo degli episodi registrati dalla Questura di Teramo nella notte del 6 agosto 2020. Precisamente, in data 3 agosto 2020 sono stati operati ben tre interventi presso la discoteca Gattopardo, dai quali è emerso (ore 2:43; ore 4:30; ore 5:26), che all'interno del locale e nei pressi dell'ingresso del locale (in particolare, episodio delle 5:26, che si connota per la sua particolare gravità) stazionavano numerosi giovani visibilmente in stato di ebbrezza. Sia in data 3 agosto 2020 che in data 5 agosto 2020, la sosta ha determinato l'occupazione fisica di buona parte della carreggiata stradale con relativo intralcio al traffico veicolare, e disturbo reiterato alla quiete delle persone;

Dagli episodi in questione si desume che nel locale vengono somministrate sostanze alcoliche senza nessun adeguato controllo anche a clienti in stato di ebbrezza manifesta; che la mancanza o l'inefficienza dei meccanismi di sorveglianza, che dovrebbero operare anche nelle immediate adiacenze del locale specialmente quando venga rilevata la condizione di ebbrezza alcolica degli avventori colpevolmente determinata dall'esercente, costituiscono altrettanti fatti di abuso del titolo in considerazione della evidente anomalia delle modalità con le quali l'attività oggetto di autorizzazione viene svolta. Si aggiungano le violazioni attinenti al mancato rispetto del limite numerico degli avventori, ed alla mancata presenza del numero di addetti antincendio, cui si somma la violazione del protocollo di sicurezza per le discoteche

dell'ordinanza della Regione Abruzzo n. 74 del 14 giugno 2020 relativa all'emergenza COVID-19, contestate-seppur sotto altro profilo-dal provvedimento del questore di Teramo in data 8 luglio 2020;

Secondo la giurisprudenza, costituisce infine abuso del titolo aver consentito l'accesso ai locali in eccedenza rispetto alla capienza massima consentita: la Questura rileva come vi sia stato un esubero pari a 956 soggetti, esubero che oltre a determinare un rischio per l'incolumità fisica degli avventori e per la loro sicurezza, viola ulteriori interessi pubblici quali quello alla salute pubblica intesa nell'accezione allargata in cui ne discorre l'articolo 32 della costituzione.

Non va dimenticato che secondo costante giurisprudenza, l'autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub primarie, tra le quali assumono particolare importanza i DPCM e le ordinanze regionali espressione del potere straordinario normativo o para normativo accordato dall'ordinamento per fronteggiare l'emergenza pandemica ancora in atto;

Si tratta dunque di molteplici accadimenti (comportamenti illeciti o illegittimi recidivanti, somministrazione di bevande alcoliche oltre i limiti ed criteri di prudenza imposti dalla normale diligenza, violazione della normativa sanitaria e delle limitazioni di capienza del locale, così come configurati dalle citate norme subprimarie, ostacoli indirettamente creati al traffico veicolare con il grave rischio di incidenti) che isolatamente considerati, ed a maggior ragione apprezzati in termini globali, denotano un abuso del titolo costituito dall'autorizzazione di polizia menzionata, e delle prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa;

Rilevato che non può essere favorevolmente considerata ai fini dell'archiviazione la memoria difensiva presentata in data 03 Agosto 2020, in quanto la recidiva dei comportamenti che hanno dato luogo all'emanazione di provvedimenti di sospensione delle licenze da parte della Questura di Teramo non può certamente essere esclusa dalla circostanza che alcuni provvedimenti siano ancora *sub iudice*, ovvero siano aperti i termini per l'impugnazione della sentenza pubblicata in data 23 luglio 2020 n. 277 con la quale il Tar Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto avverso il decreto del questore in data 8 luglio 2020, lo ha respinto condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilevando in motivazione la generalizzata violazione delle regole di gestione della licenza seppur sotto il profilo della lesione inferta all'ordine pubblico;

Non corrisponde alla realtà dei fatti che il provvedimento di sospensione del Comune duplichi la sanzione della sospensione di giorni 20 già irrogata dalla Questura di Teramo, in quanto ai sensi dell'art. 10 le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese quando vengono a mancare, in tutto in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e/o quando sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto il diniego dell'autorizzazione, più in generale quando il titolare della licenza sia incorso nell'abuso del titolo (si veda Tar Torino, 3 gennaio 2020, n. 5);

Considerato che il Comune è depositario delle funzioni previste dall'art. 10 T.U.L.P.S.;

Rilevato infine, quanto all'individuazione del tipo di sanzione ed alla sua dosimetria, che si possa comminare la sanzione della sospensione per un periodo pari a 10 giorni, coerente con il principio di proporzionalità;

Ordinanza AREA AMMINISTRATIVA - CULTURA, SUAP, CED n.1 del 07-08-2020 COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Ritenuto infine che la necessità di tutela degli interessi pubblici, che verrebbero gravemente compromessi qualora nel periodo nel quale si prevede un'affluenza di pubblico di gran lunga superiore a quello registrato nelle scorse settimane l'esercizio fosse aperto senza rispettare i contenuti autorizzatori del titolo, così come integrati dal dovere di rispetto della normativa sovraordinata, imponga l'adozione immediata della misura sospensiva;

Riscontrate pertanto, per come accertate dalla Questura di Teramo, le violazioni di cui alle prescrizioni c) ed f) della licenza n. 701/2016, che integrano la fattispecie di uso anormale e quindi di abuso del titolo autorizzatorio, da sanzionare ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S.;

Considerato che la ratio della normativa in materia di T.U.L.P.S., consiste nella necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone che sono ospitate nei locali ove si svolge l'attività ricreativa, e dovendo pertanto procedere alla salvaguardia dei beni tutelati senza alcuna dilazione temporale, si ravvisa l'urgenza di provvedere;

Preso atto da ultimo della nota della Questura di Teramo cat.11A/P.A.S. - 2020 del 06 agosto 2020;

Richiamata la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione prima n. 277/2020 REG.PROV.COLL. - N211/2020 REG.RIC., che definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Società Glamour & Co, s.r.l., per l'annullamento del Decreto ex art. 100 T.U.L.P.S. del Questore del 08.07.2020, lo respinge per manifesta infondatezza stante la situazione di pericolo per l'ordine pubblico;

Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza degli accertamenti;

Visti:

- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e il D.Lgs. 25/11/2016, n. 222;
- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 e la Legge Reg.le 31/7/2018, n. 23;
- il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- il Reg. comunale SUAP approvato con Delibera di Giunta Comunale del 23/11/2012, n. 216;
- il D.lgs n. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali".

Tutto ciò premesso:

ORDINA

La sospensione immediata della licenza n. 701/16 del 02/7/2016 rilasciata dal SUAP del Comune di Alba Adriatica al [REDACTED], meglio identificato in motivazione, quale legale rappresentante della "Soc. Glamour & Co. s.r.l.", per lo svolgimento dell'attività di discoteca all'aperto, con annessa somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'esercizio pubblico sito in Alba Adriatica (TE) alla Via Roma n. 168, all'insegna "Gattopardo", per un periodo di 10 (dieci) giorni.

DISPONE

e dà atto che la presente Ordinanza abbia *ex lege* il carattere dell'esecutività oltre che dell'esecutorietà.

Avverte che in caso di inadempienza sarà dato corso alla chiusura forzata dell'attività abusivamente svolta, mediante l'apposizione dei sigilli e nonché alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE ALTRESI':

la notifica della presente ordinanza alla Soc. Glamour & Co. s.r.l. corrente [redacted] presso [redacted] e al [redacted], nato [redacted] il [redacted] e [redacted] in [redacted] quale legale rappresentante della Soc. "Glamour & Co. s.r.l." e titolare della licenza per l'attività di discoteca all'insegna "Gattopardo".

per gli adempimenti di competenza la trasmissione della presente ordinanza a:

- Comando Polizia Locale;
- Questura di Teramo;
- Comando Stazione Carabinieri di Alba Adriatica;
- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, - NAS di Pescara;
- Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL di Teramo;
- Compagnia Guardia di Finanza di Giulianova;

Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., si informa che:

- L'Ufficio Comunale competente e presso il quale prendere visione dei documenti: SUAP del Comune di Alba Adriatica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 e seguenti del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti all'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.



IL RESPONSABILE DEL SUAP
Dott. Piro Emilia

Ordinanza AREA AMMINISTRATIVA - CULTURA, SUAP, CED n.1 del 07-08-2020 COMUNE DI ALBA ADRIATICA

